

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 marzo 2020 — Commissione europea / Gmina Miasto Gdynia, Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o., Repubblica di Polonia

(Causa C-56/18 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Aiuto agli investimenti – Aiuto al funzionamento – Infrastrutture aeroportuali – Finanziamento pubblico concesso dai comuni di Gdynia e di Kosakowo a favore della riconversione dell'aeroporto di Gdynia-Kosakowo – Decisione della Commissione europea – Aiuto incompatibile con il mercato interno – Ordine di recupero dell'aiuto – Annullamento da parte del Tribunale dell'Unione europea – Formalità sostanziale – Diritti procedurali delle parti interessate)

(2020/C 215/03)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann, D. Recchia e S. Noë, agenti)

Altre parti nel procedimento: Gmina Miasto Gdynia, Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o. (rappresentanti: T. Koncewicz, adwokat, M. Le Berre, avocat, K. Gruszecka Spychała e P. Rosiak, radcowie prawni); Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e M. Rzotkiewicz, agenti)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 17 novembre 2017, Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commissione (T 263/15), è annullata.
- 2) La terza censura del sesto motivo del ricorso di annullamento è respinta, nella parte in cui tale censura verte sulla violazione dei diritti procedurali delle parti interessate nel caso di specie per il motivo che queste ultime non sono state messe in condizione di pronunciarsi, prima dell'adozione della decisione (UE) 2015/1586 della Commissione, del 26 febbraio 2015, relativa alla misura di aiuto SA.35388 (13/C) (ex 13/NN ed ex 12/N) — Polonia — Riconversione dell'aeroporto di Gdynia-Kosakowo, sulla pertinenza della comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree».
- 3) La causa è rinviata al Tribunale dell'Unione europea affinché statuisca, da un lato, sugli aspetti della terza censura del sesto motivo del ricorso di annullamento sui quali non si è pronunciato nella sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 17 novembre 2017, Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commissione (T 263/15), e, dall'altro, sui motivi dal primo al quinto di tale ricorso.
- 4) Le spese sono riservate.

⁽¹⁾ GU C 152 del 30.4.2018.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — X BV / Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-160/18) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Unione doganale e tariffa doganale comune – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Regolamento (CE) n. 1484/95 – Importazione di carne di pollame congelata originaria del Brasile – Recupero a posteriori dei dazi addizionali all'importazione – Meccanismo di verifica – Metodo di calcolo dei dazi addizionali]

(2020/C 215/04)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden